



PROVINCIA DI LIVORNO

Parco Provinciale dei Monti Livornesi

Regolamento di Gestione

*Integrato e modificato a seguito delle prescrizioni e raccomandazioni
di cui alla Del. G.R.T. n. 106 del 18.02.2008*

Aprile 2008

Progettisti incaricati

Responsabile del Progetto:

Arch. Mauro Ciampa
Architetti Associati M.Ciampa e P.Lazzeroni

Gruppo di lavoro:

Arch. Giovanni Giusti, Arch. Silvia Puccioni;
Ambiente Italia: Dott. Geol. Paolo Nicoletti;
Coop. Parco Naturale Isola di Gorgona: Dott. Agr. Angiolo Naldi,
Dott. Agr. Stefano Giannetti, Dott. Biol. Dunia Pedicchio,
Dott. For. Filomena Pomodoro, Mauro Tonci

Consulenza scientifica:

Prof. Gianfranco Barsotti

Amministrazione Provinciale di Livorno

U.S. 3.1 Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste

Dirigente: Dott. Enrico Bartoletti

U.O. Salvaguardia della Natura

Responsabile Geom. Massimo Tognotti

Collaborazione:

Nicoletta Rossi
Fiorella Fedeli
Francesca Ruggeri

REGIONE
TOSCANA



Finanziato da Regione Toscana
Direzione Generale Politiche Territoriali e Ambientali
Settore Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali
Fondi Regionali Aree Protette L.R. 49/95

Ente cofinanziatore
Provincia di Livorno



Parco Provinciale dei Monti Livornesi

Regolamento di Gestione

Capo I – Disposizioni generali	4
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione ed efficacia	4
Art. 2 - Gestione del Parco	4
Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del Regolamento.	5
Capo II – Interventi ed attività all'interno del Parco	6
Art. 4 – Disciplina del Parco	6
Art. 5 – Accesso e circolazione	6
Art. 6 – Realizzazione di interventi edilizi ed altre infrastrutture	7
Art. 7 – Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali	10
Capo III – Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali	11
Art. 8 – Tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche	11
Art. 9 – Tutela della flora e della vegetazione naturale	11
Art. 10 – Tutela della fauna	13
Art. 11 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche	13
Art. 12 – Tutela del suolo	14
Art. 13 – Tutela delle acque	15
Art. 14 – Tutela delle componenti di interesse archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale	17
Art. 15 – Divieti	19
Capo IV - Disposizioni finali	20
Art. 16 - Procedure autorizzative	20
Art. 17 - Vigilanza	20
Art. 18 – Sanzioni	20

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione ed efficacia

1. Il Presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e le modalità di fruizione delle risorse presenti entro il territorio del Parco Provinciale dei Monti Livornesi, istituito dalla Provincia di Livorno con Del. C. P. n. 936 del 19/2/99 in attuazione del Sistema Provinciale delle Aree Protette di cui alla Del. C. P. n. 346 del 27.09.96. A seguito di specifica convenzione sottoscritta dalla Provincia di Livorno e dai Comuni di Livorno, Collesalveti e Rosignano Marittimo, il Parco Provinciale dei Monti Livornesi costituisce parte del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie delle Aree Protette, il Regolamento disciplina in particolare:
 - le modalità di fruizione del Parco;
 - le attività compatibili;
 - le opere e gli interventi consentiti;
 - i comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque operi nell'area protetta.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono conformi agli indirizzi, alle direttive ed alle prescrizioni contenute nel Piano del Parco Provinciale dei Monti Livornesi, approvato dalla Provincia di Livorno ai sensi della L.R. 49/95, e di questi costituiscono attuazione.
4. Il presente Regolamento acquista efficacia dopo novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli Enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici.

Art. 2 - Gestione del Parco

1. Le modalità di gestione del Parco sono stabilite dal Piano del Parco Provinciale approvato dalla Provincia di Livorno ai sensi della L.R. 49/95.

2. Il Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi è gestito direttamente dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 49/95.
3. La gestione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento è garantita dalla Convenzione tra Provincia e Comuni interessati, con l'attribuzione della gestione complessiva all'organismo denominato "Autorità del Parco".
4. L'Autorità del Parco è composta dalla Commissione del Parco e dagli Uffici del Parco.
5. La Commissione del Parco, costituita dai rappresentanti dei quattro Enti (Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano), definisce gli obiettivi, le strategie, le finalità di gestione, gli interventi, anche in relazione alle effettive disponibilità finanziarie, per una gestione condivisa ed adeguata dell'area protetta.
6. Gli Uffici del Parco sono costituiti da personale dipendente o a disponibilità dell'Amministrazione Provinciale e provvedono alle attività tecnico-amministrative e burocratiche per la gestione dell'area protetta.

Art. 3 - Modalità di formazione ed approvazione del Regolamento.

1. Il Regolamento del Parco è approvato dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dall'art. 12 della LR. 11.4.1995 n. 49, sentito l'organismo di gestione. Le eventuali varianti al Regolamento seguono la stessa procedura.
2. Al fine di garantire, anche attraverso il coordinamento dei diversi strumenti, l'effettiva gestione unitaria del Sistema delle Aree Protette dei Monti Livornesi, l'Autorità del Parco esprime parere preventivo sulla proposta di Regolamento e sulle sue eventuali varianti successive.

Capo II – Interventi ed attività all'interno del Parco

Art. 4 – Disciplina del Parco

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e fruizione, la realizzazione di interventi edilizi, l'esercizio delle attività compatibili, ed in generale tutte le attività suscettibili di avere effetti sull'equilibrio ecologico e sull'assetto paesaggistico all'interno del Parco. Il Regolamento del Parco, in relazione agli obiettivi di tutela e conservazione dell'Area Protetta, nonché in applicazione degli indirizzi e delle disposizioni del Piano del Parco, definisce differenti modalità di accessibilità, fruizione e tutela per i diversi ambiti territoriali in cui è articolata l'Area Protetta
2. Ove non diversamente specificato, la disciplina di cui al presente titolo opera nell'intero territorio del Parco, così come individuato dagli elaborati grafici del Piano.

Art. 5 – Accesso e circolazione

1. L'accesso e la circolazione all'interno del Parco sono consentiti con le seguenti modalità:
 - l'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati sono consentiti al personale dell'ente gestore ed ai soggetti autorizzati dall'ente stesso per motivi di servizio o di studio. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati è consentita inoltre ai residenti ed agli aventi titolo di accesso a proprietà fondiarie situate nel Parco, limitatamente ai tratti necessari per raggiungere tali residenze e proprietà e comunque subordinatamente a rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ente gestore.
 - l'accesso e la circolazione equestre, ciclistica o con altri mezzi non motorizzati sono consentiti all'interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall'ente gestore con specifica cartellonistica.
 - l'accesso e la circolazione pedonale, purché condotti nel rispetto dei luoghi e dell'ambiente naturale, sono liberamente consentiti, ad eccezione delle zone di cui al seguente comma 2.
2. Nelle zone individuate dal Piano come Aree di Particolare Tutela l'accesso e la circolazione sono limitati, anche attraverso l'applicazione di provvedimenti gradualmente, all'interno dei percorsi opportunamente predisposti e segnalati dall'ente gestore con specifica cartellonistica di carattere informativo e scientifico-didattico. L'Ente gestore può inoltre, con specifici provvedimenti,

individuare particolari modalità di accesso e fruizione (visite guidate, limitazione del numero di accessi in particolari periodi, ecc.), al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione dei particolari valori naturalistici ed ambientali presenti.

Art. 6 – Realizzazione di interventi edilizi, arredi ed infrastrutture

1. All'interno del Parco sono consentiti interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel rispetto delle indicazioni e della disciplina definita dal Piano del Parco ed ulteriormente precisata ai successivi commi. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni edilizie e di nuove strade o altre infrastrutture, ad eccezione degli interventi specificatamente finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dell'Area Protetta previsti dal Piano e/o di rilevante interesse pubblico conseguenti a specifici accordi fra gli Enti interessati, da sottoporre a preventiva valutazione integrata ai sensi L.R. 1/05 e, nei casi previsti dalla L.R. 56/00 e succ. mod. e integrazioni, a valutazione di incidenza. Per quanto riguarda l'area di Parco in località Poggetti, data la particolare criticità della situazione esistente, potranno essere ammessi interventi di razionalizzazione delle infrastrutture tecnologiche lineari esistenti (elettrodotti) che comportino anche la sostituzione ed il rinnovamento degli impianti esistenti al fine della mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico nell'area.
2. Infrastrutture viarie e tecnologiche: per le strade, i percorsi e le infrastrutture tecnologiche presenti nel Parco sono di norma ammissibili i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di ogni altro intervento eventualmente necessario per garantire condizioni di sicurezza per la circolazione e di incolumità per le persone e le cose. Gli interventi sono attuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e in applicazione dei seguenti criteri generali relativi ai materiali e alla tecnologie costruttive:
 - a) pavimentazioni: le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Quelle in selciato di pietra delle strade pedonali e delle mulattiere vanno mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento e ripristino, ad eccezione dei casi in cui non siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
 - b) opere d'arte stradale: le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, di carattere storico devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione. Le nuove opere d'arte devono essere realizzate con materiali e tipologie costruttive tradizionali e comunque analoghe a quelle già presenti nella strada. E'

consentito l'impiego del calcestruzzo armato ove sia necessario garantire condizioni di stabilità e di sicurezza altrimenti non realizzabili. I parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale. Nei nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono essere utilizzate, ove possibile, opere realizzate con tecniche della ingegneria naturalistica.

c) impianti ed infrastrutture tecnologiche: la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture tecnologiche e/o il potenziamento di quelle esistenti potrà essere ammesso unicamente in funzione di interventi specificatamente finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione dell'Area Protetta previsti dal Piano e/o di rilevante interesse pubblico nei casi previsti al precedente comma 1; la realizzazione di nuove infrastrutture tecnologiche potrà inoltre essere consentita laddove sia indispensabile per procedere al recupero di edifici esistenti, e comunque con soluzioni tali da garantirne il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale. Laddove siano presenti strade pubbliche o vicinali, le linee, di norma, dovranno essere interrato lungo il tracciato di detta viabilità. In ogni caso dovrà essere evitato l'attraversamento di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, prendendo in considerazione percorsi alternativi.

3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente: Sono consentiti interventi di recupero, riqualificazione e ristrutturazione degli edifici e dei complessi edilizi esistenti nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nel Piano del Parco, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 19 delle Norme del Piano e nelle schede di disciplina del patrimonio edilizio costituenti allegato alle stesse.

Gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere condotti nel rispetto degli obiettivi di tutela e valorizzazione propri dell'Area Protetta, ed in particolare:

- dovrà essere posta particolare attenzione alla conservazione ed al recupero degli eventuali elementi architettonici e tipologici significativi, nonché all'uso di tecniche e materiali in grado di inserirsi correttamente nel contesto ambientale e paesaggistico. Nella realizzazione degli interventi edilizi dovranno essere adottate, ove possibile, soluzioni costruttive improntate alla bioarchitettura o che prevedano l'uso di energie rinnovabili.
- Negli interventi di recupero o ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è consentita l'installazione di modesti impianti per la produzione di energie alternative, purché non ci siano interferenze tra questi e le tipologie edilizie storiche e purché la messa in opera di tali impianti sia improntata a criteri di reversibilità, comporti minimi movimenti di terra, sia inserita nell'ambiente tramite un insieme di opere a basso contenuto edilizio.
- Le pavimentazioni esterne di servizio ai fabbricati sono ammesse limitatamente alla realizzazione dei percorsi di distribuzione adiacenti ai fabbricati stessi, da realizzarsi preferibilmente in materiali locali tradizionali limitando al massimo l'uso di conglomerati

cementizi. Per le aree di pertinenza dei fabbricati sono ammesse pavimentazioni in ghiaia o in conglomerati di terre rinforzate.

- Non è consentita la realizzazione di porticati e tettoie in muratura. Sono consentite strutture tipo “pergolato” in legno, da realizzarsi secondo le tipologie presenti in loco.
4. Arredi: gli elementi di arredo esterno agli edifici – quali fontane, panchine ed altro – devono essere realizzati con materiali locali e secondo tipologie e forme consolidate e presenti nel paesaggio circostante. Le eventuali luci elettriche esterne devono limitarsi allo stretto necessario per segnalare l’ingresso e i percorsi verso le abitazioni. I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso e non potranno utilizzare lampade al neon o luci colorate.
 5. Sistemazioni esterne: a corredo degli edifici e all’interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora di esemplari arborei ed abustivi di specie autoctone o comunque tipiche del contesto paesaggistico locale. L’uso di specie esotiche è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico. E’ ammesso l’impianto di filari di siepi a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie autoctone.
 6. Recinzioni: la realizzazione di recinzioni è ammessa unicamente per la delimitazione degli spazi pertinenziali ad edifici residenziali o in relazione a specifiche esigenze di conduzione del fondo da parte di imprenditori agricoli a titolo principale (allevamento animali, ecc.). Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi vive, palizzate in legno o, in subordine, con pali in legno e reti metalliche non plastificate. Non sono in ogni caso consentite recinzioni con cordolo continuo. Sono altresì ammesse recinzioni temporanee, diverse da quelle di cui sopra, sempre che funzionali alle attività agro-silvo-pastorali ed ambientalmente compatibili.
 7. Manufatti precari e temporanei: Non sono ammesse costruzioni temporanee provvisorie e stagionali, ad eccezione di quelle necessarie per lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Parco a fini promozionali, didattici e scientifici o da altri enti e associazioni con le medesime finalità, previa autorizzazione dell’ente gestore. E’ altresì consentita, previo nulla osta dell’ente gestore, l’installazione di manufatti precari funzionali a motivate esigenze produttive di imprenditori agricoli con le caratteristiche di cui all’art. 41 comma 8 della L.R. 1/2005 e art. 7 del DPRGR n.5/R del 09 febbraio 2007.
 8. Attrezzature per la visita e la fruizione: Per la visita dell’Area Protetta possono essere previste alcune attrezzature leggere, di basso impatto visivo, quali tavoli, panche, cestini per rifiuti ed altre ritenute idonee a garantire il necessario supporto ai visitatori dell’area. Queste attrezzature saranno realizzate preferibilmente in legno e potranno essere collocate in apposite aree individuate lungo i sentieri di visita, nel rispetto delle finalità del presente Regolamento.

9. Segnaletica e cartellonistica: L'indicazione dei percorsi di visita al Parco, lungo strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali ed interpoderali, adotta specifica simbologia e caratteristiche tecniche unificate opportunamente integrate dal simbolo dell'area protetta, nel rispetto delle norme della L.R. 20 marzo 1998, n. 17 e succ. mod. ed integr., riguardante la "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche", nonché della D.G.R. n. 975/03.
10. Per quanto non specificato dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni della L.R. 1/05 e dei Regolamenti Edilizi vigenti nei Comuni interessati, nonché agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui al successivo art. 14.

Art. 7 – Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali

1. Nelle aree ricadenti all'interno del Parco è consentito l'esercizio delle attività agricole e ad esse connesse nel rispetto della legislazione vigente e della disciplina di cui all'art. 9 delle Norme del Piano.
2. L'utilizzazione a fini agricoli di aree in stato di abbandono o in fase di rinaturalizzazione (non considerabili come aree boscate ai sensi della L.R. 39/2000) è consentita esclusivamente attraverso la presentazione di specifici Piani Aziendali che prevedano l'adozione di tecniche di agricoltura biologica.
3. L'edificazione di nuovi annessi od altri edifici funzionali alle esigenze di imprenditori agricoli a titolo principale potrà essere ammessa esclusivamente qualora venga dimostrata, attraverso Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale, l'indisponibilità di altre aree idonee all'esterno dell'Area Protetta.

Capo III – Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali

Art. 8 – Tutela delle componenti naturalistiche, ambientali e paesistiche

1. Nel Parco sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai loro rispettivi habitat. In particolare nel territorio del Parco sono vietati:
 - a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (ad eccezione della normale attività agro-silvo-pastorali e della raccolta dei prodotti secondari del bosco come regolamentata ai sensi del successivo art. 9), nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b) la sottrazione permanente di aree boscate, che risulti lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela idrogeologica e di conservazione ambientale;
 - c) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - d) i movimenti di terra capaci di alterare sostanzialmente il profilo naturale del terreno;
 - e) la modificazione del regime delle acque;
 - f) la raccolta e la manomissione di reperti archeologici, paleontologici, paleontologici, nonché la trasformazione e la distruzione di significative testimonianze monumentali, di valore storico-culturale.
2. I divieti di carattere generale di cui al precedente comma, sono specificati e particolareggiati nei successivi titoli ed articoli del presente Regolamento. Sono altresì stabilite deroghe circostanziate ad alcuni degli stessi divieti generali.

Art. 9 – Tutela della flora e della vegetazione naturale

1. Il Regolamento ha come obiettivo la conservazione e la tutela dei valori floristici e vegetazionali presenti nell'area protetta, da perseguire favorendo lo sviluppo spontaneo delle specie autoctone o storicamente presenti nell'area verso condizioni di equilibrio e stabilità ambientale crescenti.
2. Gli interventi forestali pubblici sono condotti nel rispetto del Piano di Gestione Forestale del complesso demaniale "Colline Livornesi" approvato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 30

della L.R. 39/2000. Gli interventi selvicolturali attuati da soggetti privati sono ammessi, previo nulla osta dell'ente gestore, nelle modalità e con le procedure stabilite dalla L.R. 39/2000 nel rispetto delle linee e degli indirizzi stabiliti dalla stessa legge nonché dai correlati strumenti di programmazione regionale. Tali interventi dovranno essere coerenti con quanto stabilito dal presente Piano, ed in particolare con gli indirizzi indicati ai commi successivi.

3. All'interno delle aree boscate dovrà essere favorito il processo di sviluppo spontaneo delle specie autoctone, prevedendo interventi puntuali solo per situazioni di criticità in corrispondenza di sentieri o spazi di fruizione (alberi crollati, vegetazione invasiva dei percorsi, ecc.). In generale dovrà essere favorito il consolidamento del bosco, anche attraverso la conservazione della necromassa ed il mantenimento del soprassuolo spontaneo. A tale prescrizione si potrà motivatamente derogare solo nel caso di diverse indicazioni contenute nel Piano Operativo Antincendi Regionale o nei suoi provvedimenti attuativi, nonché nel caso di precise e diverse disposizioni emanate dalle strutture competenti in materia di difesa fitosanitaria o contenute nei provvedimenti autorizzativi degli interventi selvicolturali.

In relazione alla necessità di prevenzione degli incendi potranno essere previsti, all'interno di piani specifici approvati dall'ente gestore, interventi di diradamento degli impianti di conifere ed altri interventi indirizzati alla graduale riduzione della componente rappresentata dalle specie resinose a vantaggio delle latifoglie. Potranno essere inoltre previsti interventi di diradamento ed avviamento all'alto fusto lungo i percorsi e le viabilità esistenti all'interno del Parco, la cui estensione e modalità sarà stabilita dall'Autorità del Parco tenuto conto delle condizioni morfologiche e paesaggistiche dei luoghi ed in coerenza con gli indirizzi del Piano di Gestione Forestale approvato dalla Regione.

E' comunque importante non eliminare mai del tutto le conifere perché esse rivestono il ruolo biologico dei grandi alberi.

L'ente gestore potrà consentire interventi specifici sulle singole cenosi forestali in presenza di accertati fenomeni di degrado (patologie, presenza di specie nocive o infestanti, ecc.)

4. Nelle aree agricole abbandonate dovrà essere favorito il recupero naturale della vegetazione, preferibilmente arrestato allo stadio di prato/pascolo o arbusteto. La permanenza di aree a prato/pascolo è ritenuta positiva come fattore di diversificazione ambientale e paesaggistica; per queste aree è ammessa la gestione tramite pascolamento e sfalcio a rotazione periodica. In alternativa, l'ente gestore potrà promuovere il recupero programmato di queste aree con attività produttive compatibili (agricoltura di qualità e biologica).
5. La reintroduzione di specie floristiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise

testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell'areale di appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.

6. E' vietata la raccolta ed il danneggiamento della flora. Sono consentite le raccolte floristiche a scopo di studio e ricerca scientifica, nonché interventi di contenimento necessari per ricomporre equilibri ecologici, previo nulla osta dell'Ente gestore.
7. E' consentita la raccolta dei prodotti secondari del bosco nelle modalità previste dalla legislazione regionale vigente. Nelle Aree di Particolare Tutela individuate dal Piano tale pratica può essere vietata o limitata dall'ente gestore con specifici provvedimenti in funzione di particolari esigenze di protezione naturalistica ed ambientale.

Art. 10 – Tutela della fauna

1. Il Regolamento ha come obiettivo la protezione della fauna presente nell'area del Parco, da perseguire favorendo la formazione ed il mantenimento di un equilibrato rapporto tra le specie. In relazione alle finalità sopra enunciate, devono essere promosse azioni dirette ed indirette per la tutela e la gestione delle specie faunistiche, predisponendo idonee misure per la conservazione degli habitat naturali, controllando e regolamentando gli interventi per l'incremento o il contenimento delle singole specie, disciplinando le modalità di esercizio delle attività antropiche in grado di arrecare potenziale disturbo alla fauna.
2. E' vietata ogni forma di attività venatoria, di disturbo e danneggiamento della fauna. Sono consentiti i prelievi faunistici a scopo di studio e ricerca scientifica previo nulla osta dell'Ente gestore.
3. La reintroduzione di specie faunistiche è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'ente gestore. Le eventuali reintroduzioni dovranno essere finalizzate al miglioramento del livello di biodiversità, considerando reintroducibili le specie per le quali esistono precise testimonianze storiche della loro presenza oppure quelle comunque tipiche dell'areale di appartenenza. La compatibilità di tali interventi dovrà essere valutata caso per caso.

Art. 11 – Tutela delle emergenze geologiche e paleontologiche

1. Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle emergenze e dei siti di interesse geologico e geomorfologico presenti nell'area del Parco, con particolare riferimento alle formazioni rocciose ed ai minerali, nonché alle emergenze geomorfologiche dovute a

fenomeni naturali (incisioni dei torrenti, frane) ed all'azione umana (cave, miniere). Il Regolamento ha inoltre come obiettivo la salvaguardia e la tutela delle emergenze paleontologiche e dei giacimenti fossiliferi.

2. In relazione alle finalità sopra enunciate, devono essere garantite, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione per le aree interessate da tali emergenze. In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche di elevato valore naturalistico, scientifico e paesaggistico-ambientale, nonché all'individuazione dei siti di interesse geologico e paleontologico, regolamentando l'accesso e l'esercizio di attività che comportano danneggiamento o degrado (prelievo, danneggiamento, transito con automezzi al di fuori dei percorsi esistenti, alterazioni dell'assetto dei suoli, ecc.).
3. Dovranno essere promossi inoltre, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, interventi per la valorizzazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche e paleontologiche, con individuazione delle modalità di fruizione collegate ad attività scientifiche e didattiche. A tale scopo potranno essere previsti interventi di limitazione e controllo della vegetazione spontanea per il mantenimento della visibilità e riconoscibilità delle formazioni di pregio, nonché la realizzazione di apposita segnaletica contenente informazioni di tipo didattico-scientifico.
4. E' vietato il prelievo ed il danneggiamento di rocce, minerali, fossili, se non per attività di ricerca scientifica e previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 12 – Tutela del suolo

1. Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la difesa dei suoli, da perseguire promuovendo interventi finalizzati a ridurre la fragilità idrogeologica ed a favorire il raggiungimento di condizioni di equilibrio dal punto di vista ambientale. In relazione alle finalità sopra enunciate, dovranno essere adottate, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, idonee misure di protezione e riqualificazione per le aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico (zone in frana, zone soggette al rischio idraulico, zone ad elevata vulnerabilità della falda, aree di cava dismesse). In particolare si dovrà procedere al riconoscimento ed al censimento delle situazioni di rischio e dei fenomeni di dissesto in atto, predisponendo, previa approfondite analisi tecniche e scientifiche, interventi di prevenzione e recupero ambientale quali: interventi di regimazione idraulica, interventi di consolidamento dei soprassuoli, interventi

puntuali di consolidamento e messa in sicurezza dei versanti in presenza di fenomeni di dissesto.

2. L'ente gestore esercita le funzioni di cui all'art. 70 della L.R. 39/2000 in materia di prevenzione e repressione degli incendi boschivi, con le modalità attuative previste nel Piano Operativo Anti Incendi Boschivi predisposto dalla Regione. A tale proposito l'ente gestore adotta idonee misure e provvedimenti, anche attraverso la predisposizione di specifici piani e programmi, in coerenza con gli indirizzi di tutela e valorizzazione della flora e della vegetazione enunciati nella presente normativa. Gli interventi forestali finalizzati alla prevenzione incendi effettuati dai soggetti competenti per legge sono comunque subordinati al preventivo nulla osta da parte dell'ente gestore. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell'ente gestore, tutti gli interventi previsti all'interno dell'Area Protetta dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di difesa del suolo contenuti nel vigente PTC della Provincia di Livorno.
3. E' vietata l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere, di discariche. Sono vietati inoltre tutti gli interventi che comportino alterazione morfologica dei suoli e del regime delle acque o che comunque aumentino la fragilità idrogeologica dei luoghi, ad esclusione di quelli specificatamente disciplinati al Capo II del presente Regolamento. Per le attività estrattive attualmente in esercizio è ammessa la prosecuzione delle attività esclusivamente nei tempi e nelle modalità previsti dalla vigente convenzione. Ogni variazione o rinnovo della convenzione è subordinato al nulla osta preventivo dell'Ente gestore.
4. Sono consentiti interventi di recupero ambientale di siti estrattivi e/o di aree degradate ed inquinate, purché attuati in coerenza con i principi di tutela e conservazione dei valori naturalistici ed ambientali dell'area protetta; tali interventi sono subordinati a preventiva verifica di compatibilità da parte dell'ente gestore mediante la valutazione dell'incidenza ambientale, ai sensi della legislazione vigente, delle azioni previste. In tal senso, l'Autorità del Parco esprime preventivo parere di compatibilità relativamente ai progetti predisposti in attuazione del Piano Programma Atlante per il ripristino delle aree ex estrattive del Comune di Livorno.

Art. 13 – Tutela delle acque

1. Il Piano ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle acque, da perseguire promuovendo interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio ecologico ed il corretto funzionamento del sistema idraulico, salvaguardandone al tempo stesso i valori paesaggistici ed ambientali. In relazione alle

finalità sopra enunciate, devono essere garantite, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, la salvaguardia ed il mantenimento delle condizioni di naturalità ed funzionalità ecologica dei corsi d'acqua, con particolare riferimento ai torrenti ed ai botri che caratterizzano l'area collinare del parco. Il reticolo idraulico delle aree di pianura, prodotto da azioni di bonifica finalizzate all'utilizzazione agricola del territorio, dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e tutelato nelle sue caratteristiche paesaggistiche significative (siepi, alberature, manufatti idraulici ed opere di regimazione, ecc.). Dovranno inoltre essere adottate le necessarie misure per minimizzare le condizioni di rischio idraulico.

Tutti gli interventi, sia quelli di gestione diretta che quelli facenti parte di piani e programmi di settore, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.

2. Dovrà essere predisposta un'attività di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, con analisi periodiche e regolamentazione dei prelievi. In relazione agli obiettivi di tutela ambientale, l'ente gestore potrà definire criteri, requisiti prestazionali e tecnologici specifici da soddisfare per la realizzazione di pozzi e di scarichi per lo smaltimento delle acque .
3. Particolare attenzione dovrà essere posta alla tutela ed alla valorizzazione delle sorgenti con caratteristiche idrotermali presenti nell'area, che costituiscono una risorsa locale di significativo valore. L'ente gestore dovrà procedere al censimento ed allo studio delle sorgenti esistenti, individuando, anche attraverso specifici piani o progetti, le strategie e le modalità per la loro valorizzazione scientifica e per la corretta fruizione.
4. Dovrà essere predisposta un'attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli alvei, al fine di programmi eventuali interventi di manutenzione e pulizia laddove ritenuto necessario ed in ogni caso con l'esclusiva finalità di prevenire situazioni di rischio e garantire il corretto regime delle acque.
5. Non sono ammessi interventi di alterazione della morfologia dell'alveo dei torrenti o comunque di corsi d'acqua, compresi le opere di intubamento ed artificializzazione di tratti dei medesimi.. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni potranno essere autorizzate solo relative ad interventi di regimazione idraulica e di messa in sicurezza non attuabili con altre tipologie di opere.
6. In attesa della predisposizione di studi specifici e di apposita normativa di dettaglio da parte dell'ente gestore, tutti gli interventi previsti all'interno del Parco dovranno rispettare le prescrizioni e gli indirizzi in materia di rischio idraulico contenuti nel vigente PTC della Provincia di Livorno.

**Art. 14 – Tutela delle componenti di interesse archeologico,
storico, paesaggistico ed ambientale**

1. Il Regolamento ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione delle componenti di interesse archeologico, storico, paesaggistico ed ambientale, con particolare riferimento ai siti di interesse archeologico, alle emergenze architettoniche e monumentali, ai manufatti storici testimonianza dell'antica organizzazione culturale e produttiva del territorio (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), alla rete dei percorsi storici, alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglioni, ecc.), agli elementi naturali con valore paesaggistico e territoriale (esemplari arborei monumentali, filari alberati, siepi, ecc.).
2. In relazione alle finalità sopra enunciate, devono essere garantite, anche attraverso la predisposizione di specifici piani o progetti, la salvaguardia e la valorizzazione degli elementi sopra descritti. Tutti gli interventi, siano essi attuati da soggetti pubblici o privati, dovranno conformarsi agli indirizzi di seguito indicati.
3. Nei siti di interesse archeologico sono ammessi unicamente gli interventi volti alla tutela e alla valorizzazione sia dei singoli beni archeologici che del sistema di relazioni che tali beni hanno instaurato con il contesto ambientale e paesaggistico. L'ente gestore, in accordo con gli altri enti competenti, dovrà promuovere, attraverso piani e progetti specifici, misure per il riconoscimento, il censimento e lo studio dei siti di interesse archeologico esistenti, nonché per la regolamentata pubblica fruizione di tali beni e valori. Fino all'approvazione di tali piani e progetti nelle aree di interesse archeologico è vietato qualsiasi intervento che comporti trasformazione morfologica del suolo.
4. Le emergenze architettoniche e monumentali ed in generale tutti i beni culturali vincolati ai sensi della legislazione vigente sono soggetti esclusivamente ad interventi di restauro conservativo. Per tali beni sono ammesse ed auspiccate, compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche, destinazioni d'uso e forme di utilizzazione integrate con le attività del Parco. A tale scopo, l'ente gestore potrà promuovere specifici programmi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati interessati.
5. I manufatti sopra individuati come elementi di valore storico e ambientale (mulini, ghiacciaie, ponticelli, fonti, muri a secco, ecc.), dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. Potranno essere promossi, anche attraverso piani e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione dei manufatti storici estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa.

6. Non è consentita l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali dei percorsi esistenti, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi sempre previo nulla osta dell'ente gestore. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte dei proprietari dei fondi interessati; gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione o ad interventi alterativi. La rete dei percorsi storici dovrà essere valorizzata nella sua interezza attraverso un progetto complessivo di riqualificazione della sentieristica che preveda, oltre alla cura ed alla manutenzione dei percorsi, la dotazione di spazi di sosta attrezzati, di segnaletica e cartellonistica a carattere didattico-informativo, ecc.
7. Non è consentita la demolizione o l'alterazione delle opere di sistemazione idraulico-agraria tradizionali quali, a titolo esemplificativo, muretti a secco, terrazzamenti, lunette. Dovrà essere prevista la manutenzione delle medesime senza modificarne l'assetto e le funzionalità originarie. L'ente gestore potrà promuovere ed incentivare, anche attraverso programmi e progetti specifici, interventi di restauro e valorizzazione di tali opere, estesi ad ambiti territoriali unitari e collegati ad iniziative per la fruizione didattica e ricreativa.
8. Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o di valore paesaggistico ai sensi della L.R. 60/98, alberature di valore storico e ambientale disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, è obbligatoria la tutela. Gli interventi di tutela devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono obbligatori interventi di manutenzione e difesa fitosanitarie tesi alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato dall'ente gestore esclusivamente per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere effettuata con piante della stessa specie. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
9. Al fine di tutelare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio, nella realizzazione di opere di arredo e di illuminazione, di recinzioni, di pavimentazioni esterne, di sistemazioni vegetazionali, siano esse a servizio della viabilità che di pertinenze private, dovrà essere fatto ricorso a soluzioni progettuali e costruttive tali da garantire un corretto inserimento ambientale, utilizzando, laddove possibile, tecniche e materiali della tradizione rurale locale.

Art. 15 – Divieti

1. Salvo quanto previsto nei precedenti articoli, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
 - la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
 - l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali
 - la modificazione del regime delle acque;
 - lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente gestore.
 - l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - l'uso di fuochi all'aperto;
 - il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
 - l'apposizione di elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non espressamente autorizzati dall'Ente Parco;
 - l'abbandono di rifiuti o residui di qualsiasi genere;
 - l'uso di sorgenti luminose e sonore in grado di arrecare disturbo alla fauna ed ai fruitori dell'Area Protetta;
 - attività di campeggio non autorizzate dall'Ente gestore;
 - manifestazioni sportive o di altro genere non autorizzate dall'Ente gestore;

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 16 - Procedure autorizzative

1. La realizzazione di interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nel Parco, fermo restando il rispetto delle procedure urbanistico edilizie previste dagli strumenti comunali, e' subordinata al preventivo nulla osta della Provincia quale ente gestore dell'Area Protetta. Al nulla osta si applicano le disposizioni stabilite dalla legislazione vigente, con particolare riferimento all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'ente gestore provvede alla predisposizione di apposita modulistica per la presentazione delle richieste di nulla osta, comprensiva della definizione degli elaborati minimi necessari per l'esame delle stesse.

Art. 17 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Piano e' affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del TU delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 18 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso di violazione delle norme del presente Piano si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. 49/95, artt. 22 e seguenti.
2. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 22 della L.R. 49/95, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell'art. 22, qualora venga esercitata un'attività in difformità dai piani e regolamenti dei parchi, nonché dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e regolamenti delle aree naturali protette d'interesse locale, dispone,

indipendentemente dall'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi.2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n.394